



### ***Gli effetti della variazione del tasso di interesse legale dal 1° gennaio 2012***

Con il D.M. del 12.12.2011 è stato previsto che, a far data dall'1.01.2012, la nuova misura del tasso di interesse legale passerà dal 1,5% al 2,5%.

L'articolo 1284, co.1 c.c. prevede, infatti, che il saggio di interesse legale, determinato in misura pari al 3% in ragione d'anno, possa essere modificato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, tenendo conto delle seguenti due variabili:

- del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi;
- del tasso di inflazione registrato nell'anno.

Il nuovo tasso di interesse legale comporta aggravii di imposta ed appesantisce la posizione finanziaria del contribuente, producendo effetti sia sul piano fiscale che contributivo.

Il presente contributo intende analizzare gli effetti della variazione del tasso di interesse legale con riferimento ad alcune specifiche fattispecie, fornendo, contestualmente, alcuni esempi concreti. In particolare si intendono analizzare le ripercussioni della variazione con riferimento:

1. al ravvedimento operoso;
2. all'usufrutto ed alle rendite;
3. agli interessi sui capitali dati a mutuo (nel reddito di impresa o meno);
4. alla riscossione dei debiti fiscali e previdenziali;
5. agli interessi moratori applicati a crediti e debiti nei rapporti economici.

#### **Gli effetti in materia di ravvedimento operoso**

Con riferimento all'istituto del ravvedimento operoso, la variazione del tasso di interesse legale incide sulla quantificazione degli interessi da pagare al fine di perfezionare la fattispecie giuridica in esame.

Come previsto dall'art.16, co.5 del D.L. n.185/08 che ha modificato l'art.13, co.1 lett.a), b), c) del D.Lgs. n.472/97, con decorrenza dal 29.11.08, le condizioni per l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso prevedono la spontanea esecuzione, nei termini di legge, di tutti gli adempimenti richiesti per la rimozione della violazione, ovvero:

- correzione dell'errore o esecuzione dell'adempimento a suo tempo omesso;
- versamento della sanzione ridotta;
- versamento degli interessi, nel caso in cui il ravvedimento comporti anche il pagamento del tributo o maggior tributo.

#### **Sanzioni**

A differenza degli interessi, non sono dovute con maturazione giorno per giorno, ma in misura fissa determinata, con riferimento alle violazioni commesse a far data dall'1/02/11, come segue.

in ipotesi di <b>RAVVEDIMENTO SPRINT</b> <sup>1</sup> (se il versamento viene eseguito entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il pagamento)	La sanzione è pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo
in ipotesi di <b>RAVVEDIMENTO BREVE</b> (se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla commissione della violazione)	La sanzione è pari ad 1/10 del minimo, ovvero: ⇒ 3% dell'imposta dovuta <sup>(1)</sup> ⇒ 12% dell'imposta dovuta <sup>(2)</sup> ⇒ 10% dell'imposta dovuta <sup>(3)</sup> ⇒ 5% dell'imposta dovuta <sup>(4)</sup>
in ipotesi di <b>RAVVEDIMENTO LUNGO</b> (se la regolarizzazione avviene dopo i 30 giorni dalla commissione della violazione ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione)	La sanzione è pari ad 1/8 del minimo, ovvero: ⇒ 3,75% dell'imposta dovuta <sup>(1)</sup> ⇒ 15% dell'imposta dovuta <sup>(2)</sup> ⇒ 12,5% dell'imposta dovuta <sup>(3)</sup> ⇒ 6,25% dell'imposta dovuta <sup>(4)</sup>
<sup>(1)</sup> considerando sanzioni in misura fissa pari al 30% dell'imposta dovuta, ne consegue che: 30% * 1/10 = 3% (ravvedimento breve) 30% * 1/8 = 3,75% (ravvedimento lungo)	
<sup>(2)</sup> considerando sanzioni variabili dal 120% al 240% dell'imposta dovuta, ne consegue che: 120% * 1/10 = 12% (ravvedimento breve) 120% * 1/8 = 15% (ravvedimento lungo)	
<sup>(3)</sup> considerando che le sanzioni variabili dal 100% al 200% dell'imposta dovuta, ne consegue che: 100% * 1/10 = 10% (ravvedimento breve) 100% * 1/8 = 12,5% (ravvedimento lungo)	
<sup>(4)</sup> considerando che le sanzioni variabili dal 50% al 100% dell'imposta dovuta, ne consegue che: 50% * 1/10 = 5% (ravvedimento breve) 50% * 1/8 = 6,25% (ravvedimento lungo)	

## Interessi

Sono sempre dovuti al tasso legale con maturazione giorno per giorno, come segue:

fino al 31/12/09	⇒	3% in ragione d'anno
fino al 31/12/10	⇒	1% in ragione d'anno <sup>(1)</sup>
dall'1/01/11	⇒	1,5% in ragione d'anno <sup>(2)</sup>
dall'1/01/12	⇒	2,5% in ragione d'anno <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> tale riduzione è stata disposta dal D.M. 4/12/09

<sup>(2)</sup> tale aumento è stato disposto dal D.M. 7/12/10

<sup>(3)</sup> tale aumento è stato disposto dal D.M. 12/12/11

Per il calcolo degli interessi moratori si applica la formula dell'interesse semplice. In particolare, gli interessi moratori vanno calcolati sull'ammontare dell'imposta o maggiore imposta non versata applicando la seguente formula:

<b>INTERESSI</b>	=	<b>CAPITALE</b>	X	<b>TASSO LEGALE</b>	X	<b>N/365</b>
------------------	---	-----------------	---	---------------------	---	--------------

<sup>1</sup> Il c.d. "ravvedimento sprint" è stato introdotto dall'art.23, co.31 del D.L. n.98/11 conv. nella L. n.111/11 (c.d. Manovra Correttiva 2011).

Dove N = numero dei giorni di ritardo calcolati dal termine ultimo previsto per l'effettuazione del versamento ed il momento in cui il versamento è effettuato.

La variazione del saggio legale influisce sulla sola quantificazione degli interessi dovuti per esperire il ravvedimento operoso e, pertanto, esclusivamente con riferimento alle fattispecie il cui ravvedimento operoso preveda il pagamento degli interessi: si pensi, ad esempio, al tardivo ovvero omesso pagamento di tributi.

Non risultano influenzate dalla variazione del tasso di interesse legale quelle fattispecie di ravvedimento operoso che non richiedono il versamento di interessi sanzionatori: si pensi, a riguardo, alla tardiva o errata presentazione di dichiarazioni.

### Esempio

Si ipotizzi un omesso versamento Iva relativo al I trimestre 2011.

Nella fattispecie in esame il ravvedimento operoso si perfeziona, qualora non siano iniziate attività di accertamento notificate al contribuente, come segue:

**IMPOSTA** ⇒ occorre utilizzare il medesimo codice tributo previsto per il versamento Iva omesso – nell'esempio il *codice tributo* 6031 con *periodo di riferimento* 2011;

Imposta omessa (6031 del 2011)	1.000,00
--------------------------------	----------

**INTERESSI** ⇒ gli interessi legali devono essere calcolati – con maturazione giorno per giorno - nella misura dell'1,5% annuo relativamente al periodo fino al 31/12/11; nella misura del 2,5% annuo relativamente al periodo dall'1 gennaio 2012 – nell'esempio *codice tributo* 1991 – gli interessi sono calcolati come segue:

SCADENZA ORIGINARIA			DATA DI PAGAMENTO
16/05/11	31/12/11	1/01/12	4/01/12

		Interessi 2011 (1,5%)	Interessi 2012 (2,5%)	Totale interessi
gg 2011	229	9,41		9,41
gg 2012	3		0,21	0,21
Totale gg tardivo pagamento	232			9,62

**SANZIONI** ⇒ la sanzione deve essere calcolata nella misura del 3% in ipotesi di ravvedimento breve (entro 30 giorni dalla scadenza originaria dell'omesso versamento); nella misura del 3,75% in ipotesi di ravvedimento lungo (successivo ai 30 giorni dalla scadenza di legge, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione) – nell'esempio *codice tributo* 8904 – la sanzione è calcolata come segue:

imposta omessa (6031 del 2011)	1.000,00
Misura sanzione (ravvedimento lungo)	3,75%
<b>Importo sanzione</b>	<b>37,50</b>



## Esempio

Il soggetto A intende costituire usufrutto a favore di B relativamente ad un immobile avente valore pari ad € 400.000,00.=

A = nudo proprietario

B = usufruttuario di età pari ad anni 60 compiuti

Valore immobile = € 400.000,00.=

Il valore dell'usufrutto viene determinato come segue:

VALORE DELL'USUFRUTTO	=	VALORE PROPRIETA'	X	TASSO LEGALE	X	COEFFICIENTE
VALORE DELL'USUFRUTTO	=	400.000	X	2,5%	X	24
VALORE DELL'USUFRUTTO	=	240.000				

Di converso, il valore della nuda proprietà sarà determinato come segue:

VALORE DELLA NUDA PROPRIETA'	=	VALORE PROPRIETA'	-	VALORE USUFRUTTO
VALORE DELLA NUDA PROPRIETA'	=	400.000	-	240.000
VALORE DELLA NUDA PROPRIETA'	=	160.000		

La medesima logica sopra utilizzata per l'usufrutto trova, altresì, applicazione anche per le rendite e le pensioni, la cui base imponibile è determinata, ai sensi dell'art.46 DPR n.131/86, come segue:

per le rendite	per le pensioni
dal valore del corrispettivo pagato dal beneficiario ovvero dal valore della rendita, a seconda di quello che è di maggiore importo;	dal valore della pensione.

A sua volta il valore della rendita ovvero della pensione è soggetto a variazione in virtù del saggio di interesse legale. Come precisato nell'art.46, DPR n.131/86 citato, il valore della rendita o pensione, a seguito della variazione del saggio legale di interesse al 2,5%, è determinato come segue:

- ➔ per le rendite o pensioni a tempo **indeterminato** o perpetue moltiplicando per 40 volte la rata annuale (art.46, co.2, lett.a, DPR n.131/86<sup>4</sup>);
- ➔ per le rendite o pensioni a tempo **determinato** è pari al valore attuale dell'annualità, calcolato al saggio legale di interesse, a condizione che non superi di 40 volte l'annualità stessa (art.46, co.2, lett.b, DPR n.131/86<sup>5</sup>);
- ➔ per le rendite o pensioni vitalizie, il valore è costituito dall'ammontare della prestazione dovuta annualmente al beneficiario moltiplicato per il coefficiente corrispondente all'età della persona alla cui morte deve cessare, determinato in base ai medesimi dati previsti per l'usufrutto (art.46, co.2, lett.c, DPR n.131/86).

### Gli effetti sul calcolo del valore fiscale degli interessi sui capitali dati a mutuo (nel reddito d'impresa o meno)

La variazione del tasso di interesse legale incide anche sulla presunzione di fruttuosità degli interessi sui capitali dati a mutuo, disciplinata dagli art.45, co.2 Tuir e art.89, co.5 Tuir.

<sup>4</sup> Art.46, co.2, lett.a) DPR n.131/86, così come modificato dall'art.1, co.1 del Decreto 22/12/11 pubblicato in G.U. n.303 del 30/12/11. Con riferimento all'anno 2011, con il tasso di interesse legale pari all'1,5%, il valore della rendita o pensione a tempo **indeterminato** o perpetue era determinato moltiplicando per 66,66 volte la rata annuale.

<sup>5</sup> Art.46, co.2, lett.b) DPR n.131/86, così come modificato dall'art.1, co.1 del Decreto 22/12/11 pubblicato in G.U. n.303 del 30/12/11. Con riferimento all'anno 2011, con il tasso di interesse legale pari all'1,5%, il valore della rendita o pensione a tempo **determinato** era determinato moltiplicando per 66,66 volte la rata annuale.

Qualora manchi del tutto la pattuizione scritta ovvero, nell'ipotesi in cui esista pattuizione scritta, ma in essa non sia determinata la misura degli interessi, la misura si presume pari al saggio legale di interesse.

A riguardo, l'art.45, co.2 Tuir prevede, infatti, che per gli interessi su capitali dati a mutuo, qualora l'atto scritto non preveda le scadenze e la misura, gli stessi si presumono percepiti nell'ammontare maturato nel periodo d'imposta computato in base al saggio legale.

Analogamente, ma con riferimento al reddito d'impresa, l'art.89, co.5 Tuir prevede che l'interesse attivo, quale forma di remunerazione del capitale impiegato dall'impresa a titolo di prestito, concorre alla formazione del reddito d'impresa per l'ammontare maturato nell'esercizio, secondo il principio di competenza. La misura in base alla quale gli interessi concorrono alla determinazione del reddito d'impresa è quella risultante dagli accordi tra il soggetto finanziato ed il finanziatore e risultanti da pattuizione scritta. Qualora i documenti dell'accordo non contengono alcuna clausola pattizia relativa alla determinazione della misura dell'interesse, gli stessi vengono calcolati applicando il tasso di interesse legale.

### **Gli effetti in materia di riscossione dei debiti fiscali e previdenziali**

La variazione del tasso di interesse legale incide anche su alcune fattispecie di riscossione dei debiti fiscali e previdenziali.

#### ⇒ Adesione agli inviti al contraddittorio ex art.5 D.Lgs.n.218/97

Il contribuente che intende aderire alla definizione cui si è addivenuti in sede di contraddittorio, entro il 15° giorno antecedente alla data fissata per la comparizione, deve:

- ⇒ versare le somme richieste nell'invito
- ⇒ presentare apposita comunicazione
- ⇒ allegare alla comunicazione la ricevuta di versamento delle somme dovute.

Qualora il contribuente opti per il pagamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale, dovuti dal giorno successivo a quello del primo versamento e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.

#### ⇒ Adesione ai processi verbali di constatazione ex art.5-bis D.Lgs. n.218/97

Il contribuente che intende aderire al pvc, ottenendo le relative riduzioni di sanzioni, deve:

- ⇒ comunicare - all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente nonché all'organo che ha redatto il pvc – la propria volontà di adesione entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del pvc, utilizzando apposito modello
- ⇒ versare le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento, mediante F24, in forma integrale ovvero in 8/12 rate trimestrali di pari importo. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale, calcolati dal giorno successivo alla notifica dell'atto di definizione dell'accertamento.

#### ⇒ Sanzioni ridotte Inps ex art.116, co.15 L. n.388/00

Il presente comma prevede la facoltà, in capo ai Consigli di Amministrazione degli enti impositori, di fissare criteri e modalità di riduzione delle sanzioni civili di cui all'art.166, co.8, L. n.388/00 fino alla misura degli interessi legali nei seguenti casi:

- ⇒ nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria;

- ⇒ per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla L. n.675/77, dalla L. n.787/78, dal D.L. n.26/79, convertito, con modificazioni, dalla L. n.95/79, e dalla L. n.223/91, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'art.1, co.3 e 5, della citata L. n.223/91, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

Con particolare riferimento all'Inps, la [circolare n.158 del 16/12/11](#) ha precisato che il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto in esame, con delibera n.1 dell'8/01/02, ha stabilito che in caso di procedure concorsuali le sanzioni ridotte, nell'ipotesi prevista dall'art.116, co.8, lett. a) della già citata L. n.388/00, dovranno essere calcolate nella misura del Tur prevedendo, altresì che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale. Pertanto:

*"[...] qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti [...]"*

### **Gli effetti in materia di calcolo degli interessi moratori applicati a crediti e debiti nei rapporti economici**

Con riferimento agli interessi moratori applicati a crediti e debiti nei rapporti economici, la variazione del tasso di interesse legale incide sulla loro quantificazione, salvo diversamente previsto da specifiche deroghe contrattuali ovvero di legge. In particolare, la modifica interessa i rapporti economici regolati dal codice civile, come di seguito esemplificati:

- ⇒ art.1224 c.c. – danni nelle obbligazioni pecuniarie;
- ⇒ art.1282 c.c. – interessi nelle obbligazioni pecuniarie diverse da quelle nascenti da operazioni commerciali<sup>6</sup>;
- ⇒ art.1284 c.c. – saggio degli interessi ultralegali da pattuire per iscritto;
- ⇒ art.1499 c.c. – interessi compensativi sul prezzo;
- ⇒ art.1652 c.c. – anticipazione dell'usufruttuario;
- ⇒ art.1714 c.c. – interessi sulle somme riscosse (contratto di mandato – a carico del mandatario);
- ⇒ art.1720 c.c. – spese e compenso del mandatario;
- ⇒ art.1815 c.c. – interessi (contratto di mutuo);
- ⇒ art.1825 c.c. – interessi (per conto corrente);
- ⇒ art.2788 c.c. – pegno di beni mobili;
- ⇒ art.11 L. n.392/78 – interessi sui depositi cauzionali delle locazioni immobiliari (ad uso abitativo e non) costituite da somme diverse da depositi vincolati, ma già intestati al locatario, ovvero da fidejussioni.

<sup>6</sup> Gli interessi per tardivi pagamenti relativi a contratti di vendita o prestazioni di servizio sono legati al tasso semestrale della BCE (vedasi D.Lgs. n.231/02).